REGOLAMENTO (CEE) N. 3638/86 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 1986

che modifica il regolamento (CEE) n. 1380/86 per quanto concerne i prodotti del settore delle carni bovine che possono formare oggetto di acquisti all'intervento in taluni Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 5, lettera c),

visto il regolamento (CEE) n. 1345/86 del Consiglio, del 6 maggio 1986, che fissa per la campagna di commercializzazione 1986/1987, il prezzo d'orientamento e il prezzo d'intervento dei bovini adulti (3), in particolare l'articolo 3, punti 4 e 5,

considerando che, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1302/73 del Consiglio, del 15 maggio 1973, che stabilisce le norme generali relative all'intervento nel settore delle carni bovine (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 427/77 (5), le qualità e presentazioni dei prodotti acquistati devono essere determinate tenendo conto tanto della necessità di assicurare l'equilibrio tra il mercato in questione e quello delle produzioni animali concorrenti che delle responsabilità finanziarie incombenti in materia alla Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2650/86 della Commissione, del 22 agosto 1986, che fissa i prezzi d'acquisto dei quarti posteriori applicabili all'intervento nel settore delle carni bovine a decorrere dal 1° settembre 1986 e che abroga il regolamento (CEE) n. 1380/86 (6), in virtú di tali criteri include temporaneamtente la categoria C nell'elenco dei prodotti che possono formare oggetto di acquisti all'intervento nella Repubblica federale di Germania per far fronte ai massicci apporti stagionali di questa categoria di animali; che, tuttavia, il periodo di commercializzazione di tale categoria di animali è attualmente terminato e che pertanto gli acquisti all'intervento sono divenuti senza oggetto; che è quindi opportuno modificare detto regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sno conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2650/86, la parte « Deutschland » è sostituita dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 1986.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.
(3) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 37.
(4) GU n. L 132 del 15. 5. 1973, pag. 3.
(5) GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 16.
(6) GU n. L 241 del 27. 8. 1986, pag. 8.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO

DEUTSCHLAND

— *Hinterviertel, gerade Schnittführung mit 5 Rippen:*

Kategorie A, Klasse U2	442,80
Kategorie A, Klasse U3	439,20
Kategorie A, Klasse R2	424,80
Kategorie A, Klasse R3	420,00